

## **SEZIONE FAQ CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI O.C.D.P.C. N. 1155/2025**

- [per la concessione delle prime misure di immediato sostegno ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lett c\) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1](#)
- [per la ricognizione danni ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett e\) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1](#)
  - [per la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 5/2001 \(aggiornate al 09.09.2025\)](#)

### **1. Quali tipi di contributo sono previsti?**

Sono previsti due tipi di contributi:

- a) Prime misure di immediato sostegno: sono contributi erogati con fondi statali ai sensi dell'art. 25, c. 2, lett c) del d. lgs. 2 gennaio 2018, n.1 fino a **€ 5.000** destinati al ripristino indispensabile **per rendere fruibile l'abitazione principale, abituale e continuativa**. Includono lavori su:
  - Strutture e impianti di erogazione di servizi essenziali (anche laddove si trovino all'interno di pertinenze o meno dell'abitazione principale senza che quest'ultima abbia subito danni diretti)
  - Serramenti e finiture
  - Beni mobili essenziali (max € 1.500)
  - Pulizia e rimozione fango
  - Prestazioni tecniche (max 10% del totale ammesso)
- b) Contributi per il ripristino dei danni: sono contributi erogati con fondi regionali ai sensi della l.r. 5/2001 **per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti**. Vengono erogati in percentuale a seconda del danno subito e sono **soggetti a deprezzamento** in base alla vetustà del bene.

### **2. Chi può presentare domanda di contributo?**

Può presentare domanda il proprietario dell'immobile danneggiato. In alternativa, può farlo l'usufruttuario, il locatario, il comodatario o altro titolare di diritto reale/personale di godimento, se si accolla le spese di ripristino, con rinuncia scritta del proprietario.

Possono altresì presentare domanda l'amministratore condominiale (presentando il verbale dell'assemblea di condominio), un condomino delegato dagli altri condomini oppure il legale rappresentante di associazione o società senza scopo di lucro.

### **3. Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande e della perizia asseverata?**

- Presentazione del modello B1 per le prime misure di immediato sostegno, la ricognizione dei danni e il contributo per i ripristini: **ore 23.59 del 19 settembre 2025.**
- Presentazione della perizia asseverata: **ore 23.59 del 31 ottobre 2025.**

**4. È necessario compilare due domande distinte per i diversi contributi?**

No. È sufficiente **una sola domanda unificata** utilizzando l'apposito **Modulo B1**, valida sia per le prime misure di sostegno che per i contributi della legge regionale 5/2001, a patto che venga integrata con la documentazione necessaria entro i termini previsti.

**5. Come posso presentare la domanda?**

Esclusivamente tramite il modulo compilabile online al link <https://protezionecivile.regione.vda.it/emergenza-alluvionale-aprile-2025/> e accessibile tramite SPID, CIE o CNS, entro le ore 23.59 del 19 settembre 2025.

**6. Intendo presentare domanda di contributo ma non ho lo SPID o le credenziali elettroniche per accedere, come faccio?**

La domanda di contributo è compilabile **esclusivamente online**. Qualora non si fosse in possesso delle credenziali necessarie per accedere, è necessario delegare terzi alla compilazione della domanda, alla quale andrà allegata la fotografia/scansione del proprio documento di identità in corso di validità.

**7. Cosa devo allegare alla domanda?**

- Scansione/fotografia di un **documento di riconoscimento in corso di validità** qualora la domanda sia presentata da terzi;
- **Copia del verbale dell'assemblea condominiale** (delegante l'amministratore a presentare la domanda di contributo, a commissionare l'esecuzione degli interventi di ripristino sulle parti comuni dell'edificio condominiale ed a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi, nonché l'autorizzazione a comunicare i dati personali dei condomini necessari per la gestione della richiesta di contributo)
- **Dichiarazione di rinuncia del proprietario** (rinuncia al contributo da parte del proprietario dell'immobile che autorizza il conduttore al ripristino dei relativi danni)
- **Delega dei condomini** (se la domanda viene presentata da un condomino delegato in caso di assenza dell'amministratore di condominio)
- **Delega dei comproprietari**
- **Perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria** se assicurati
- **Documentazione fotografica** se disponibile
- **Perizia asseverata** ai sensi della l.r. 5/2001 entro il 31 ottobre 2025 (vedi domanda 12).

**8. Come faccio se ho approvato e inviato la domanda ma mi sono accorto di aver fatto un errore?**

Il portale permette di annullare l'invio della propria domanda e di caricarne una nuova. L'ufficio contributi della Protezione civile vedrà l'azione di annullamento e prenderà in considerazione solamente la nuova domanda, che verrà nuovamente protocollata.

**9. Cosa si intende per "abitazione principale, abituale e continuativa"?**

L'abitazione in cui il richiedente risultava **residente e dimorante abitualmente** alla data dell'evento. In caso di discordanza tra residenza e dimora, il richiedente deve fornire prova della dimora abituale.

**10. Quali danni sono esclusi dai contributi all'immediato sostegno della popolazione?**

Sono esclusi e **non ammissibili a contributo** i danni a:

- **Pertinenze** che siano unità strutturali distinte dall'abitazione principale (secondo la definizione delle Norme Tecniche di Costruzione – NTC 2018). Laddove però siano stati danneggiati impianti di erogazione di servizi essenziali, installati in altro immobile, pertinenziale o meno dell'abitazione ma indispensabili per l'utilizzo di quest'ultima, ne consegue l'ammissibilità a contributo di tali danni.
- **Beni mobili registrati** (es. veicoli, caravan, ecc.).
- **Beni mobili non registrati** che **non siano funzionali all'immediata fruibilità** dell'immobile danneggiato.
- **Aree esterne e terreni** non funzionali a ripristinare l'accesso o la fruibilità dell'immobile.
- **Fabbricati collabenti o in corso di costruzione alla data dell'evento.**

#### 11. Quali danni sono esclusi da tutti i contributi previsti (inclusi quelli regionali)?

Non sono ammissibili i danni riguardanti:

- **Immobili di proprietà di imprese**, destinati all'attività economica o abitativa (esclusi i danni alle parti comuni di edifici misti abitativi e produttivi).
- **Fabbricati realizzati in violazione delle normative urbanistiche o senza titoli abilitativi validi**, salvo regolarizzazioni sanatorie avvenute prima dell'evento calamitoso.  
*Nota:* Non sono causa di esclusione le particolari fattispecie previste dagli articoli 6, 6-bis e 34-bis del DPR 380/01.
- **Fabbricati non iscritti al catasto o senza domanda di iscrizione presentata entro la data dell'evento.**
- **Beni mobili considerati di lusso.**
- **Scorte di beni di consumo** presenti nelle abitazioni, pertinenze o nei beni mobili registrati (come caravan).
- **Fabbricati e terreni agricolo-rurali di PMI o consorzi:** per questi sono previsti appositi bandi dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
- **Aree esterne e terreni** se non pertinenziali all'abitazione o qualificabili come fondi agricoli coltivati da piccoli proprietari terrieri (art. 2 DGR 3509/2004).

#### 12. Qual è l'importo massimo del contributo ai sensi della legge regionale 5/2001?

- **60%** del danno ammesso per immobili **adibiti ad abitazione principale**
- **40%** per immobili **tenuti a disposizione o locati a terzi**
- Sono ammessi anche **beni mobili** (fino a € 15.000) e **beni mobili registrati** (fino a € 7.500), con specifici criteri.

#### 13. È necessario allegare una perizia tecnica?

Sì, **solo per la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 5/2001**. Qualora la domanda di contributo venga compilata solo ai sensi delle prime misure di immediato sostegno (art. 25, c. 2, lett. c) del d. lgs. 2 gennaio 2018, n.1), le quali prevedono che i danni abbiano impedito la fruibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa e che il danno subito sia pari o inferiore a € 5.000, la perizia non è necessaria. In questo caso, la quantificazione del danno verrà stimata sulla base dei preventivi di ripristino/riacquisto dei danni subiti e non della perizia redatta dal tecnico abilitato.

La **perizia asseverata** (non del tribunale) deve essere redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo albo professionale prendendo a riferimento l'ALLEGATO C messo a disposizione al seguente link <https://protezionecivile.regione.vda.it/emergenza-alluvionale-aprile-2025/> e inviata entro il 31 ottobre 2025.

**14. Se ho subito un danno all'abitazione principale ma è superiore a € 5.000?**

In questo caso, a seguito dell'istruttoria, **potranno essermi riconosciuti due contributi diversi**: un primo contributo per un importo fino a € 5.000 per le prime misure di immediato sostegno e un secondo contributo volto a coprire la restante parte del danno subito indicato all'interno della perizia asseverata e calcolato in base alla percentuale a me spettante ai sensi della l.r. 5/2001.

**15. Qual è l'importo massimo del contributo ai sensi della legge regionale 5/2001?**

Dipende dai casi. Le **percentuali di ristoro** variano in base alla volontà di **ripristinare o meno i danni** e se **si tratta di prima abitazione o di immobili tenuti a disposizione (secondo case) o concessi in locazione a terzi** (casistiche dettagliate all'interno dell'ALLEGATO A).

**16. Le migliorie sono ammesse a contributo?**

No. **Sono escluse** tutte le spese per interventi migliorativi non strettamente necessari al ripristino dello stato preesistente.

**17. Cosa si intende per "percentuale di deprezzamento"?**

La percentuale di deprezzamento è una riduzione applicata al valore del danno subito da un immobile, per tenere conto dell'età del bene e del suo stato di conservazione. **Più l'immobile è datato, maggiore sarà il deprezzamento.**

**18. Perché viene applicato un deprezzamento ai danni?**

Perché il contributo regionale copre il **valore effettivo** del bene danneggiato, non quello "a nuovo". È quindi necessario considerare l'obsolescenza e l'usura dell'immobile.

**19. Come calcolo il deprezzamento se l'immobile ha un'età "intermedia"?**

Si applica una **interpolazione lineare** tra le percentuali previste. Esempio: un immobile di 18 anni avrà un deprezzamento stimato tra il 6% (15 anni) e il 9% (20 anni). Risultato: **7,8% circa**.

**20. A cosa si applica il deprezzamento?**

Al valore del danno stimato in perizia tecnica. Il contributo sarà calcolato **sul valore residuo**, ovvero: **Valore del danno – deprezzamento**.

**21. Posso non applicare il deprezzamento se ho appena ristrutturato?**

Se l'immobile ha subito un **restauro o ristrutturazione rilevante** negli ultimi anni, si considera l'età dalla data dell'intervento, non da quella originaria dell'edificio. È necessario presentare un titolo abilitativo per dimostrare la data effettiva dell'ultimo intervento e/o la data di costruzione dell'immobile.

**22. Il deprezzamento si applica anche alle pertinenze?**

Sì. Le stesse percentuali si applicano anche a garage, cantine o altre pertinenze danneggiate, in base alla loro età o ristrutturazione.

**23. Qual è la differenza tra "pertinenze" e "vani catastali"?**

Sono considerati **vani catastali**, i vani principali e pertinenze (accessori a servizio diretto), interni all'abitazione, inseriti nella categoria del gruppo A, come stabilito dall'Agenzia del Territorio di Aosta.

Sono considerati **altre pertinenze**, i locali quali autorimesse, cantine, taverne, locali pluriuso, depositi, lavanderia, o similari.

**24. Il deprezzamento vale anche per i beni mobili?**

No. Per i beni mobili registrati (es. auto) o altri arredi danneggiati, si seguono **criteri specifici** di valutazione e non la tabella del deprezzamento edilizio.

**25. Se ho subito danni solo ai beni mobili devo comunque compilare la “sezione 4” sullo stato dell’unità immobiliare?**

No, in tal caso la sezione 4 non va compilata e si può proseguire alla sezione 5 con la descrizione dei danni subiti.

**26. È previsto un contributo per auto o altri veicoli danneggiati?**

Sì, solo in caso di **ripristino o rottamazione certificata**. Il contributo massimo è di **€ 7.500** per persona fisica. La percentuale è:

- **60%** per il ripristino
- **40%** per la rottamazione

**27. Qual è il valore massimo riconosciuto per il veicolo?**

Il valore è quello indicato nel **listino Eurotax (vendita)** riferito al periodo dell’evento (aprile 2025). Se il mezzo è stato **immatricolato prima** della data coperta dal listino, il valore subirà un **deprezzamento del 20% per ogni anno**, fino a un minimo di **€ 300**.

Se il mezzo **non è presente nel listino**, il valore riconosciuto sarà comunque **€ 300**.

**28. Qual è l’importo massimo di contributo che posso ricevere per il bene mobile registrato?**

Il **massimale per persona fisica** è pari a **€ 7.500**, comprensivi anche di:

- **Spese di perizia**
- **Spese di demolizione (se rottamazione)**

**29. Ho perso beni mobili all’interno del camper o della roulotte. È previsto un rimborso?**

Sì. Per i **beni mobili presenti in roulotte, caravan o camper**, è previsto un contributo forfettario di **€ 300**, **solo in caso di riacquisto** documentato. Anche questo importo **rientra nel limite massimo di € 7.500** complessivi per persona.

**30. Posso ricevere un contributo se ho già venduto il mezzo danneggiato?**

No. In caso di **alienazione**, **non è previsto alcun contributo**.

**31. Se intendo rottamare il mio veicolo, cosa devo rispondere alla domanda 2 della “sezione 7”?**

In tal caso si richiede se si intende ripristinare i danni al bene mobile registrato. Se l’intenzione è quella di rottamare il veicolo, la risposta da scegliere è NO.

**32. E se il mio veicolo è molto vecchio o non presente nei listini Eurotax?**

In questo caso, il valore riconosciuto sarà comunque pari a **€ 300**.

**33. Cosa succede se la domanda è incompleta?**

Il Dipartimento Protezione Civile richiederà l’integrazione entro **30 giorni** dalla notifica. Se non viene completata in tempo, la domanda sarà **dichiarata inammissibile**.

**34. Come verrà erogato il contributo?**

Solo dopo **verifica dell'ammissibilità**, il Dipartimento PC comunicherà l'importo concesso. L'erogazione avverrà a seguito della presentazione della **documentazione finale** (art. 13 dell'ALLEGATO A), comprese eventuali **fatture quietanzate**.

**35. Chi può presentare la domanda di contributo per le parti comuni in assenza di un amministratore?**

Un condomino con delega scritta da parte degli altri condomini.

**36. Cosa succede se non viene conferita la delega?**

Il contributo sarà riconosciuto solo al condomino che ha presentato la domanda, e solo per le spese documentate a suo nome.

**37. E se c'è un amministratore condominiale?**

L'amministratore può presentare domanda per le parti comuni, allegando il **verbale dell'assemblea condominiale** che approva lavori e domanda.

**38. Il contributo per le parti comuni è sempre del 60%?**

No:

- **60%** se almeno un'unità è abitazione principale.
- **40%** se nessuna unità è abitazione principale.

**39. Se il verbale dell'assemblea arriva dopo la domanda, cosa succede?**

Va comunque trasmesso senza ritardi. Senza il verbale, **non si può procedere con l'erogazione del contributo**.

**40. Chi presenta la domanda per un'abitazione in comproprietà?**

Uno solo dei comproprietari, ma **deve avere la delega scritta degli altri**, con copia dei loro documenti.

**41. Se manca la delega?**

Il contributo sarà riconosciuto solo per le spese a carico del comproprietario che ha presentato la domanda e documentate a suo nome.

**42. Se vendo la casa dopo aver chiesto il contributo, perdo il diritto?**

Sì, **salvo eccezioni specifiche**, ovvero:

- Se la casa è trasferita a chi **già la abitava** con un titolo valido prima dell'evento (es. usufrutto, locazione).
- Se si trasferisce **la nuda proprietà** e si trattiene l'usufrutto.
- Se il nuovo proprietario era già **residente nella casa** al momento dell'evento.

**43. Cosa succede se il proprietario muore dopo la domanda?**

Il contributo passa agli **eredi**, nel rispetto dei limiti percentuali e massimali originari.

**44. Se ho subito danni a terreni agricoli e/o manufatti rurali, ma non ho partita IVA, posso fare compilare il modulo B1 come soggetto privato?**

Sì, puoi presentare domanda come soggetto privato ai sensi della legge regionale 5/2001, ma solo se sei tu stesso ad **assicurare la coltivabilità del fondo**, cioè se dimostri che questo non è affittato a un'azienda agricola terza e che non è incolto (art. 2 della DGR 3509/2004).

**45. Nella compilazione del modulo B1 devo considerare il terreno agricolo/manufatto rurale come unità immobiliare?**

Sì, per identificare il bene immobile oggetto del danno è richiesto di inserire le informazioni necessarie alla sua identificazione così come viene richiesto per le unità immobiliari, compilando l'apposito campo.

**46. Il contributo si somma all'indennizzo assicurativo?**

Sì, ma la **somma complessiva** di contributo + assicurazione + altri aiuti **non può superare il 100% del danno ammissibile**.

**47. Il risarcimento assicurativo viene sempre dedotto?**

Dipende:

- Per la normativa **statale**: il contributo si **integra** fino al 100% del danno ammissibile e ulteriormente, se c'è capienza, anche con i premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nei 5 anni precedenti.
- Per la normativa **regionale**: il contributo è **ridotto** dell'importo già risarcito. Se il risarcimento è inferiore al 60% del danno ammissibile, il contributo sarà concesso integralmente per la parte residua; se il risarcimento è superiore al 60% del danno ammissibile, il contributo è concesso limitatamente alla parte residua e nella misura percentuale prevista dalla normativa.

**48. Devo dimostrare di aver chiesto l'indennizzo all'assicurazione?**

Sì. È obbligatorio aver fatto **tutti gli adempimenti necessari** per ottenere l'indennizzo ed è necessario allegare copia della **quietanza assicurativa** e/o prova di altri contributi ricevuti.

**49. E se sono ancora in contenzioso con l'assicurazione?**

Il contributo può essere calcolato **sull'importo massimo liquidabile**. L'erogazione, però, avverrà solo a **contenzioso concluso**.

**50. Come faccio se al momento della presentazione della domanda la mia assicurazione non mi ha ancora comunicato l'importo dell'indennizzo a me spettante?**

Quando si presenta il modulo B1 è sufficiente dichiarare se si è assicurati o meno. L'istruttoria da parte della Struttura commissariale non potrà però di fatto andare avanti fino a quando non sarà comunicato l'importo dell'indennizzo assicurativo.

**51. Posso ottenere un contributo per lavori eseguiti da me?**

- Per il **sostegno immediato**: sì, **solo per i materiali acquistati da terzi fornitori** (no manodopera propria).
- Per il **contributo regionale**: sì, fino a **5.000 €** per lavori in economia **autocertificati** dal richiedente. I lavori in economia vanno conteggiati nel totale della spesa stimata e della spesa sostenuta indicate all'interno della domanda di contributo e dettagliati nella perizia asseverata.

**52. Posso farmi emettere un'autofattura dalla mia ditta?**

No. Non sono ammessi lavori svolti da **ditte individuali intestate al richiedente o ai suoi familiari**, anche se documentati da autofatture.

**53. Fino a quando posso eseguire i lavori e presentare la documentazione finale?**

- Per i contributi nazionali: **entro il 29 giugno 2026.**
- Per i contributi regionali: **entro il 30 ottobre 2027.**

La documentazione finale deve comprendere fatture, ricevute e prove di pagamento (bonifici, estratti conto, ecc.).

**54. Posso ottenere un acconto?**

Sì, **in base alla perizia allegata alla domanda**, e solo per la quota realmente spesa dimostrata dai giustificativi di pagamento.

**55. Che documenti devo presentare per ricevere il saldo?**

- Fatture e ricevute **quietanzate**,
- Prova dei pagamenti (bonifici, carte, ecc.)
- **Dichiarazione finale** sul completamento dei lavori.

**56. Posso pagare in contanti?**

Solo se:

- Il pagamento è avvenuto **prima del 1° agosto 2025.**
- È nei **limiti legali**
- È supportato da **documentazione fiscale valida e quietanzata**

**57. Il Dipartimento può fare controlli?**

Sì. I beneficiari devono fornire **tutta la documentazione richiesta** e consentire eventuali sopralluoghi.